

## CONTROLLO

### **Aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale**

di Emanuel Monzeglio

*Special Event*

### **I CONTROLLI DEL REVISORE SUL BILANCIO DELLE PMI E LA NOMINA DEL NUOVO ORGANO DI CONTROLLO**

[Scopri di più >](#)

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in data 31 marzo 2022, ha pubblicato il consueto **aggiornamento** annuale dei **modelli di relazione del collegio sindacale**, da redigere in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.

Tale aggiornamento riguarda sia l'espressione delle **risultanze del lavoro di vigilanza** svolto – [articolo 2429, comma 2, cod. civ.](#) – sia il caso in cui il collegio è **incaricato anche della revisione legale dei conti** ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

La **relazione del collegio sindacale all'assemblea**, ai sensi del già richiamato [articolo 2429, comma 2, cod. civ.](#), non vede sostanziali novità rispetto a quella dello scorso anno. Si tratta semplicemente di una **rielaborazione**, rivista e approfondita, alla luce delle recenti novità normative.

In particolare, le **novità** riguardano l'**informativa** che i sindaci sono **tenuti** a fornire sul fatto che sia stata effettuata o meno la **segnalazione all'organo di amministrazione** ai sensi e per gli effetti [dell'articolo 15 D.L. 118/2021](#) e la comunicazione ai soci dell'eventuale **revoca della rivalutazione** effettuata nell'esercizio precedente.

Il **secondo modello** pubblicato, ovvero la “*relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*” **conserva la struttura** delle precedenti relazioni e, come nel passato, si continua a **privilegiare la redazione di tipo unitario** - in luogo di due relazioni separate – in quanto può **esprimere più adeguatamente**, oltre che **in modo coordinato e integrato**, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza sia in termini di revisione legale al bilancio.

A tal proposito è importante sottolineare che **anche per l'anno 2021**, in considerazione delle difficoltà legate alla persistenza della pandemia, è **consentita la sola firma del presidente del collegio**, precisando tale circostanza.

La sottoscrizione della relazione può avvenire tramite **firma elettronica qualificata** e successivamente **inviata** dalla **PEC del presidente del collegio** alla **PEC della società**. In alternativa, il presidente del collegio, può inviare con le stesse modalità un **file pdf** della relazione **da lui stesso sottoscritta manualmente**.

Qualora non fosse possibile procedere con le due modalità succitate, è possibile altresì **inviare la relazione** contenente la **firma manuale del presidente del collegio sindacale** mediante **posta elettronica ordinaria** dall'indirizzo mail dello stesso all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della società. In questo caso è **necessario richiedere conferma esplicita di ricezione** della mail da parte della società.

Con riferimento al **contenuto** del modello di relazione unitaria, si evidenza come sia stato necessario **tenere in considerazione** i riflessi - per il sindaco-revisore - delle **novità** e dei **nuovi obblighi** connessi alla redazione dei bilanci dell'esercizio 2021, in seguito alle **molteplici novità normative** adottate nel corso dell'anno per implementare le misure di sostegno alle imprese, in parte introdotte con riferimento ai bilanci 2020.

In primo luogo, nel caso di **utilizzo delle deroghe contabili** previste dal legislatore come supporto "temporaneo" alle imprese colpite dall'emergenza pandemica da Covid-19, è necessario per il sindaco-revisore porre molta attenzione alla **corretta ed adeguata informativa** fornita dagli amministratori nella **nota integrativa**.

Ove lo si ritenga fondamentale per la comprensione del bilancio, sarà **possibile** inserire un **richiamo di informativa** nella propria relazione in conformità al **principio ISA Italia 706**.

A tal fine, l'**Allegato 2** del documento del CNDCEC – reperibile sul [sito web](#) – fornisce l'esempio di **informativa** che i sindaci-revisori sono tenuti a fornire, qualora lo ritenessero opportuno, nel caso in cui la società abbia optato per la **sospensione degli ammortamenti** e/o per la **"sterilizzazione" delle perdite**. Nello specifico il paragrafo di riferimento è **"Richiamo di informativa – Utilizzo delle deroghe contabili"**.

L'ultimo aspetto che dovrà valutare il sindaco-revisore, sempre al fine di un eventuale richiamo di informativa, è quello relativo alla **valutazione dell'adeguatezza dell'informativa** fornita dagli amministratori in relazione ai potenziali **effetti economici**, negativi, derivanti dalla **guerra in Ucraina**, tutt'ora in corso.

Pur trattandosi di eventi successivi che **non hanno** impatto sulle valutazioni di bilancio 2021, richiedono appropriate analisi in termini di **informativa** da fornire nella nota integrativa principalmente nell'illustrazione dei **rischi di business** legati all'incremento dei prezzi e in termini di valutazione del **permanere della continuità aziendale**.